

COMUNE DI COSTA VOLPINO

**REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELLE
CIVICHE BENEMERENZE**

Art. 1

Finalità

1. Il Comune di Costa Volpino, interprete dei desideri e dei sentimenti della cittadinanza, ritiene doveroso riconoscere pubblicamente e segnalare alla pubblica estimazione l'opera di quanti abbiano, con atti di particolare significato, contribuito al prestigio del paese sia con la loro personale virtù, sia con disinteressata dedizione all'azione delle singole istituzioni.
2. Il riconoscimento dell'Amministrazione viene attribuito a persone, istituzioni, associazioni, persone giuridiche pubbliche e private che si siano particolarmente distinte nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, delle scuole, dello sport, in iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, nonché per particolare collaborazione all'attività della pubblica amministrazione o per atti di coraggio e di abnegazione in nome di valori di umanità e solidarietà.

Art. 2

Civica benemerenzza

1. Per le finalità di cui all'art. 1 il Comune di Costa Volpino istituisce uno speciale segno di benemerenzza costituito da un documento in pergamena (attestato) accompagnato da una statuetta che raffigura una volpe e riporta impresso lo stemma del Comune e la data del conferimento.
2. Alle persone fisiche il riconoscimento può essere concesso anche alla memoria.

Art.3

Conferimento

3. Le civiche benemerenzze da conferirsi annualmente non devono superare il numero massimo di 5 (cinque) e possono essere assegnate in numero inferiore a tale limite in caso di assenza o insufficienza di candidature idonee.
4. La consegna dei riconoscimenti civici avviene il 2 giugno, durante una pubblica cerimonia organizzata in occasione della celebrazione della Festa della Repubblica Italiana.

Art. 4

Procedura per il conferimento

1. Le proposte di conferimento delle benemerenzze possono essere inoltrate dal Sindaco, dai Consiglieri Comunali, dagli Assessori, nonché da Enti o Associazioni o dai singoli cittadini, che per loro conoscenza diretta, siano in grado di segnalare i soggetti ritenuti degni di essere pubblicamente riconosciuti mediante civica benemerenzza.
2. La proposta di conferimento deve pervenire al protocollo dell'Ente nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 28 febbraio di ogni anno, corredata da una breve biografia del soggetto e da una relazione documentata ed esauriente contenente la motivazione e gli altri elementi utili alla valutazione della richiesta.
3. A tal fine l'Ufficio Segreteria provvede con congruo anticipo a dare notizia della scadenza per la presentazione delle candidature, mediante pubblici avvisi e tramite il sito internet istituzionale.
4. La Conferenza dei Capigruppo Consiliari, convocata e presieduta dal Sindaco, esprime la propria valutazione di merito sulle proposte di concessione della civica benemerenzza. La civica benemerenzza viene concessa con deliberazione del Consiglio Comunale entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 5
Registro delle civiche benemerenze

1. Gli attestati di civica benemeranza sono sottoscritti dal Sindaco e recano i riferimenti all'atto di conferimento e la motivazione. Gli stessi vengono registrati nel Registro delle Civiche Benemerenze, conservato a cura dell'Ufficio Segreteria.

Art. 6
Altri premi

1. La Giunta Comunale può disporre che siano indette procedure per l'attribuzione di ulteriori riconoscimenti nel corso dell'anno, quali premi di laurea, borse di studio, premi per meriti sportivi, concorsi di varia natura per valorizzare le diverse abilità dei cittadini, con particolare riguardo ai più giovani. In tali casi i premi e le modalità di conferimento sono stabiliti dalla Giunta medesima. La consegna dei premi può avvenire nella medesima cerimonia organizzata per la consegna dei riconoscimenti civici.